

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 35/AV1 DEL 12/01/2017**

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, codice MIUR 248 per lo svolgimento di attività di tirocinio.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto,, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, Codice MIUR 248 con sede principale a Ravenna in via Corrado Ricci n.29, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Dr. Giovanni
Fiorenzuolo**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 212 del 4/3/2013 è stata stipulata una convenzione con l'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, di Ravenna, al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 5/1/2017 al Prot.n.714 il Dott. Giovanni Pieralisi , rappresentante legale dell'Istituto, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota l'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, di Ravenna trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- L'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, Codice MIUR 248 è stato riconosciuto legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con D.M. 10.10.2008;
- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- l'Istituto provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- l'ASUR - Area Vasta n. 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresi eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, di Ravenna, Codice MIUR 248 con sede principale a Ravenna in via Corrado Ricci n.29, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- convenzione con l'Istituto "Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica,, di Ravenna .

CONVENZIONE TRA L'ASUR-MARCHE AREA VASTA N. 1 E L'ISTITUTO "SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA,, COD. MIUR 248 PER L' EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO DA PARTE DI ALLIEVI DELLA SCUOLA.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (in seguito denominata Istituto) con sede legale in via Corrado Ricci, 29 - 48100 Ravenna, C.F. 92067070398, abilitato dal MIUR con D.M. 10.10.2008, nella persona del proprio Legale Rappresentante Dott. Giovanni Perialisi, nato a Sarnano (MC) il 10.06.1938 autorizzato alla firma del presente atto;

PREMESSO CHE

- l'Istituto è stato riconosciuto idoneo ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 10.10.2008, emanato ai sensi dell'art. 3 DPR n. 162/1982 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;
- con nota pervenuta all'AV1 e registrata agli atti con Prot. n. 714 del 5/1/2017, l'Istituto ha richiesto all' AV1 il rinnovo della convenzione già in essere ed in scadenza il 4 marzo

2017 per lo svolgimento di tirocini al fine di garantire la formazione teorico-pratica ai propri iscritti come previsto dal DM 12.10.1992;

- il presente tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Area Vasta 1 autorizza lo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'Art. 3 della Legge n. 56 del 18.02.1989 e dall'Art. 8 del DM n. 509 del 11.12.1998, a favore di allievi dell'Istituto iscritti alla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, nel limite di 6 allievi per anno accademico. L'Istituto propone di volta in volta all'Area Vasta 1 i nominativi dei propri iscritti. L'Area Vasta 1 valuta ogni proposta di ammissione con facoltà di accoglierla o rifiutarla in ragione delle esigenze e vincoli dei Servizi coinvolti.

Art. 2

Modalità di avvio, di esercizio e di durata dei tirocini ammessi vanno preventivamente definiti tra l'Istituto ed il Responsabile preposto dall'Area Vasta 1 in relazione dei Servizi coinvolti con apposito progetto formativo. In tale progetto va indicato il Tutor aziendale con funzioni di supervisione e coordinamento, Medico o Psicologo, iscritto all'elenco degli Psicoterapeuti del proprio Albo Professionale, nonché va definito il sostegno al tirocinante a carico dell'Istituto. Il progetto va corredato dalla documentazione dell'Istituto comprovante la copertura assicurativa del tirocinante per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile.

Art. 3

Ogni tirocinante dell'Istituto è tenuto ad assicurare almeno 160 ore di effettiva frequenza. Le ore di frequenza sono rilevate secondo i metodi in uso nei Servizi coinvolti (che erogano prestazioni di psicoterapia) e sono documentate con certificazione finale del Responsabile predetto. I tirocinanti medesimi possono partecipare ad iniziative formative e informative promosse dall'Area Vasta 1 qualora il fatto non comporti oneri a carico di quest'ultima. Gli allievi tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dell'Azienda.

Art. 4

I tirocinanti dell'Istituto sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui all'Art. 2;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale dell'AV1 di pari profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza e protezione dei dati sensibili secondo le norme di legge e regolamentari in vigore.

La violazione di queste norme ovvero una condotta incompatibile col corretto funzionamento dei Servizi comportano la immediata sospensione del tirocinio.

Art. 5

L' AreaVasta 1 è esonerata da qualsiasi onere e responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio.

Art.6

La presente convenzione ha validità quadriennale a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 7

Il presente contratto redatto in duplice originale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Istituto. Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n°31 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., lì......

ASUR - AREA VASTA N. 1

Psicoanalitica

Il Direttore

(Dr.Giovanni Fiorenzuolo)
Pieralisi)

Scuola di Psicoterapia

Il Legale Rappresentante

(Dott. Giovanni